



COMUNE DI VALLE CASTELLANA

Provincia di Teramo

*Loc. Capoluogo – Via Provinciale 64010 Valle Castellana (Teramo) - C.F. e P.I.: 00275030674
- telef. 0861-93130/93473 fax 0861-93557*

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 28 Del 12-07-2020

Oggetto: Interrogazione presentata dal Consigliere Proietti Domenico. - Comunicazioni.

L'anno duemilaventi il giorno dodici del mese di luglio alle ore 09:00, nella solita sala delle adunanze, alla Seconda convocazione in seduta Pubblica che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

D'ANGELO CAMILLO	P	D'Anselmo Franco	P
RAGONICI LUCA	P	GIOVANNINI GIULIO	A
CATERINI BATTISTA	P	Giovannini Enea	A
PROIETTI DOMENICO	A	ESPOSITO VINCENZO	A
MIGNUCCI TARCISIA	A	Giorgi Costanza	A
RICCIONI EMANUELE	P		

Assegnati	11
In carica	11
Presenti	5
Assenti	6

Assume la Presidenza il Sindaco D'ANGELO CAMILLO il quale, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

Assistite il SEGRETARIO COMUNALE dr. Tiziana Piccioni.

Il Sindaco illustra la proposta di deliberazione relativa all'oggetto, presentata dall'Assessore responsabile dell'Area interessata, dando atto che la medesima:

- è stata istruita e predisposta dal responsabile del servizio competente;
- reca i pareri di cui all'art. 49 del T.U. n. 267/2000;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- che è pervenuta una interrogazione / interpellanza, come da allegato, presentata dal Consigliere Proietti Domenico;

-che il Sindaco ha ritenuto di rispondere all'interrogazione nel presente Consiglio Comunale (come da nota che si allega che verrà inoltrata al consigliere Proietti) facendo riferimento a:

In riferimento alla richiesta inerente il CAS e la relativa sospensione, l'Ente ha provveduto ai sensi dell'OCDPC n. 614/2019 alla Comunicazione dell'Avvio del Procedimento con contestuale sospensione dell'erogazione del beneficio a coloro che, a seguito della pubblicazione della sopra citata Ordinanza, avevano inoltrato al Comune la dichiarazione per il mantenimento C.A.S. e non possedevano i requisiti ai sensi dell'art. 1 dell'Ordinanza della Protezione Civile n. 614/2019. In conclusione, come specificato nell'articolo 6 dell'OCDPC n. 614/2019 e successivamente ribadita nella faq pubblicata sul sito della protezione civile, la stessa ordinanza veniva applicata a decorrere dalla sua pubblicazione e nello specifico dal 19 novembre 2019. Inoltre si chiarisce che tutte le comunicazioni di carattere ufficiale avvengono tramite notifica a mezzo raccomandata a.r.;

Infine, in riferimento alla richiesta in merito ai rimborsi viaggi al dipendente geom. Fausto Chiavetta si comunica che con convenzione fra gli enti (Comune di Montefino /Comune di Valle Castellana) in particolare all'art. 6 viene stabilito che è riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio per i chilometri percorsi .

A seguito dell'entrata in vigore del D.L. 31 maggio 2010, n° 78, successivamente convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n° 122, si è posto il problema delle autorizzazioni all'utilizzo del mezzo proprio per ragioni di servizio da parte dei dipendenti e della rimborsabilità delle spese sostenute per il carburante. Per la precisione l'articolo 6, comma 12, del decreto dispone: "A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli articoli 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417 e relative disposizioni di attuazione, non si applicano al personale contrattualizzato di cui al d. lgs. 165 del 2001 e cessano di avere effetto eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi.". A seguito degli orientamenti tra sezioni regionali della Corte dei Conti e Ragioneria Generale dello Stato, la Corte dei Conti, sezioni riunite in sede di controllo ha stabilito: "Il dipendente che intenda avvalersi del mezzo proprio, al fine di rendere più agevole il proprio spostamento, potrà comunque conseguire l'autorizzazione da parte dell'amministrazione, con il limitato effetto di ottenere la copertura assicurativa dovuta in base alle vigenti disposizioni.". Di conseguenza, fermo restando che non è autorizzabile l'utilizzo del mezzo proprio quando è possibile l'utilizzo di un mezzo di servizio del Comune, cercando di fare una esemplificazione si ritiene che sia autorizzabile l'utilizzo del mezzo proprio nei seguenti casi: – missioni in località non servite da mezzi pubblici, o servite ma con orari incompatibili con le esigenze del servizio (**ad esempio per la scarsa frequenza di collegamenti**); – missioni in località presso le quali il dipendente può recarsi direttamente dal

proprio domicilio senza dover passare dalla sede del Comune, se le due località non sono servite da mezzi pubblici (il dipendente Fausto Chiavetta che è domiciliato e residente a Montesilvano e deve recarsi al Comune di Valle Castellana ove si deve trattenere l'intera mattina). Per quanto attiene l'entità del rimborso da riconoscere, si ritiene di aderire a quanto espresso nella citata pronuncia della Corte dei Conti, sezioni riunite in sede di controllo che dispone: "...Le disposizioni interne delle singole amministrazioni potranno prevedere, in caso di autorizzazione all'uso del mezzo proprio, un indennizzo corrispondente alla somma che il dipendente avrebbe speso ove fosse ricorso ai trasporti pubblici, ove ciò determini un più efficace espletamento dell'attività, garantendo, ad esempio, un più rapido rientro in servizio, risparmi nel pernottamento, l'espletamento di un numero maggiore di interventi."

Alla luce di quanto sopra il dipendente Fausto Chiavetta come si evince anche dalle richieste effettuate al Comune di Valle Castellana ha sempre richiesto il rimborso dalla Propria Abitazione (Montesilvano/Valle Castellana – via A14) e non come indicate nella sua richiesta (Montefino/Montesilvano/Valle Castellana).

Anche in considerazione della recente deliberazione dei magistrati contabili della Campania, con la deliberazione 275/2016, hanno evidenziato che l'accollo, da parte della pubblica amministrazione, di tale onere, deve trovare la sua disciplina in ciascuna convenzione.

Lo scopo di tale istituto e di tutta la normativa relativa al personale è quello di migliorare l'organizzazione degli Enti interessati al fine di fornire servizi più adeguati sia ai cittadini che alle imprese, nell'osservanza dei principi di economicità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, e che l'utilizzo del mezzo proprio, per l'esercizio delle funzioni e delle attività correlate ai servizi in convenzione, nei soli casi in cui tale utilizzo risulti economicamente più conveniente per le amministrazioni, potranno disciplinarsi negozialmente forme di ristoro dei costi sostenuti che, però, dovranno necessariamente tenere conto delle finalità di contenimento della spesa e degli oneri che in concreto si sarebbero sostenuti per le sole spese di trasporto in ipotesi di utilizzo dei mezzi pubblici di trasporto, che purtroppo il comune di Valle Castellana risulta non servito da un servizio di trasporto pubblico idoneo nelle tempistiche e soprattutto non adeguato agli orari d'ufficio.

PRENDE ATTO

della spiegazione alla suddetta interrogazione / interpellanza e che il Sindaco dichiara chiusa la discussione di cui al presente punto all'O.D.G..

PARERE: in ordine alla REGOLARITA TECNICA

Data:

Il Responsabile del servizio
Chiavetta Fausto

PARERE: in ordine alla Parere Regolarità contabile

Data:

Il Responsabile del servizio
D'ANGELO
CAMILLO

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
D'ANGELO CAMILLO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Tiziana Piccioni

Prot. n. del

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00.

Viene altresì pubblicata, in data odierna e per 15 giorni consecutivi, su sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, co.1, della L. 18/06/2009 n.69).

Lì,

IL MESSO COMUNALE
Giovanni DI SAVERIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Tiziana Piccioni

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall'art.134, comma 4 della Legge n.267/00.

Lì, 12-07-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Tiziana Piccioni

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal al , ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00 senza reclami.

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Tiziana Piccioni

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 12-07-2020 per il decorso termine di 10 giorni dalla scadenza del periodo di pubblicazione ai sensi dell'art.134, della Legge n.267/00.

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Tiziana Piccioni